

III. Di commutare i voti semplici.  
IV. Di dispensare sopra l'irregolarità contratta per violazione di censure. Constit. *Benedictus Deus*.

§ III. Della facoltà di dispensar le visite e comunione.

Quanto alla dispensa delle quindici visite alle quattro chiese esistenti nella città d'Albano, e da noi espresse nella pubblicazione del Giubileo, cioè di S. Pancrazio, nostra cattedrale, di S. Maria della Rotonda, delle Grazie, della Stella, avendole già noi dispensate in vigore della facoltà dataci da nostro Signore, *Ibid.* alle monache, e loro novizie, Oblate, zitelle, ed altre donne abitanti ne' monasteri di clausura, o in altre religiose, e pie case, e comunità, con aver loro surrogata in luogo di esse, la visita da farsi a due altari eretti, o da erigersi dentro tutti li detti luoghi, per quindici giorni continui, o interpolati, li confessori potranno, come in ciò da noi deputati, a tenore della concessione di nostro Signore, *Ibid.*, § *Navigantes*, dispensare la visita a' detti due altari a qualunque di esse persone, ora nominate, impedito, o per infermità, o per qualsivoglia altra causa, e commutare in altre opere di pietà, secondo la loro prudenza.

Questa stessa dispensa, e commutazione potranno fare i confessori eligibili da tutte le altre persone, o ritenute in carcere, o in schiavitù, o per qualunque causa impotenti a fare le quindici visite delle sopra enunciate quattro chiese. *Ibid.*

Debbono però avvertire sì gli uni, che gl'altri Confessori, per non aggravare la propria coscienza, a servirsi di tale dispensa.

« Primo. Con quelli penitenti, che sieno veramente impediti, cioè, che l'impedimento, o fisico, o morale, non sia ideale, ed emendato, ma fondato, e ragionevole. Constit. *Convocatis*, § 21, come potranno agevolmente riconoscere nell'atto della loro sacramentale confessione, la quale dovranno sempre udire ne' consueti luoghi per questa destinati, purchè non si tratti d'Infermi. »

« Secondo. Che le opere pie da surrogarsi in luogo di esse visite, non possano esser quelle, le quali il penitente, è per altro titolo obbligato adempire, come già spiega la S. S. in occasione del Giubileo celebrato in Roma. Lettera circolare a' Penitenzieri, etc., num. 53, pag. 69. »

Potranno inoltre dispensare la comunione sacramentale ai fanciulli, di essa incapaci, per ragione di età, e commutare in altre opere pie parimenti secondo la loro prudenza, purchè però anche questi realmente si confessino, affine di conseguire il Giubileo. Const. *Bened. Deus*, § *Navigantes*.

E qui ancora dovranno riportarsi alla dichiarazione fatta da N. Signore nello scorso Anno Santo, concernente questa commutazione, cioè, che se detti fanciulli si potessero render capaci della prima comunione dentro

il decorso di questo semestre, sarebbero ad essa tenuti. Constit. *Convocatis*, § 48.

§ IV. Della facoltà di assolvere da' casi riservati e censure.

Quanto all'assoluzione de' casi riservati, e censure, compete agli uni, ed agli altri confessori, per concessione di nostro Signore, durante questo semestre, la facoltà di assolvere, per questa sola volta, nel foro solamente della coscienza, e nell'atto della sacramentale confessione, qualunque loro rispettivo penitente, il quale però avrà sincero, e serio animo di conseguire il Giubileo, e si confesserà a questo fine, e con proposito di adempire le altre opere sopra ingiunte, da qualsivoglia peccato grave, ed enorme eccesso, anche alla Santità Sua, e Santa Sede, o a noi riservato, e da qualunque scomunica, sospensione, ed altre ecclesiastiche sentenze, e censure imposte per qualunque causa a jure, vel ab homine, riservate similmente al Sommo Pontefice, e S. Sede, ed a noi, benchè contenute nella bolla della *Cena* del Signore, o in qualunque modo riservate, in vigore di qualsivoglia altra costituzione apostolica, e fulminate da' sacri canoni, con imporre loro la salutare penitenza, o altri obblighi, che di ragione loro si dovessero ingiungere. Constit. *Bened. Deus*, § *Insuper*.

E riguardo alla penitenza avvertano, che non debbono, nè possono tralasciare d'imporgli, col pretesto, che il penitente è disposto a prendere il Giubileo. Constit. *Convocatis*, § 26, e lettera. circ. a' Penitenzieri, num. 65.

La suddetta facoltà però di assolvere non si stende ad assolvere.

« I. Quei, che non hanno sincero animo di conseguire il Giubileo con l'adempimento delle opere ingiunte, e che non si confessano a questo fine. » Const. *Bened. Deus*, § *Itaque*, et § *Insuper*.

« II. Quei, che sono complici col medesimo Confessore, in qualunque peccato, come già si è accennato. » Const. *Bened. Deus*, § *Non intendimus*.

« III. Nè quelli, che sono incorsi nelle Censure per causa dell'eresia formale estrinsecata, benchè occulta, perchè non espressa nella enunciata Costituzione di nostro Signore, a tenore del decreto della universale inquisizione sotto li 15 maggio 1656, approvato da Alessandro VII, ed anche della dichiarazione fatta dalla Santità Sua nello scorso Anno Santo. » Const. *Convocatis*, § 53.

« IV. Nè pur quelli, che da nostro Signore, o S. Sede, o da noi, o da qualunque altro prelado, o giudice ecclesiastico sono stati notoriamente scomunicati, sospesi, interdetti, o in altra maniera dichiarati di essere caduti nelle sentenze, e censure, o pubblicamente denunciati, se fra il termine di detti sei mesi non avranno soddisfatte, e ove sarà bisogno, concordato con le parti. » Const. *Bened. Deus*, § *Non intendimus*.

« V. Molto meno potranno assolvere da

quei peccati, e Censure, dalle quali neppure può assolvere, anche nel solo foro della coscienza, lo stesso sig. cardinale maggior penitenziere, a tenore della dichiarazione già fatta dalla Santità Sua per lo scorso Anno Santo. Lettera circolare a' Penitenzieri n. 39, le quali i nostri confessori vedranno espresse nei paragrafi della costituzione di essa Santità Sua che incomincia: *Pastor bonus*: riportati nel fine di questa nostra istruzione. »

« VI. Finalmente, nettampoco quelli, che per loro intrinseca indisposizione non sono capaci del sacramento della penitenza, poichè le amplissime facoltà del giubileo non saldano, nè suppliscono, come alcuni peccatori ignoranti falsamente credono, la mancanza del dolore de' peccati, e del vero proposito di emendarsi, che sono due delle parti essenziali di detto sacramento. »

E quantunque sappiasi benissimo da' nostri Confessori quali sieno questi indisposti, tuttavia non vogliamo lasciare di qui nominarli anche noi, almeno li più principali, e li più ovvii, e sono.

« I. Quei che si confessano senza dolore, e proposito.

« II. Quei, che si trovano in occasione prossima volontaria, quale non hanno lasciata, e che possono, nè vogliono lasciare, o che danno simile occasione ad altri di peccare mortalmente, senza volerla togliere.

« III. Quei, che hanno la consuetudine del peccato, senza speranza di emendazione.

« IV. Quei, che nutriscono odj, ed inimicizie, e non vogliono deporle, nè riconciliarsi coll' inimico.

« V. Quei che ritengono ingiustamente la roba altrui, o hanno cagionati danni, e tolto la fama, e potendo non vogliono restituire, e disdirsi. »

§ V. Della facoltà di commutare i voti.

Quanto alla commutazione de' voti, compete medesimamente agli uni, e agli altri confessori la facoltà di commutare in altre opere pie, e salutari qualunque voto semplice, anche giurato, e riservato alla Santa Sede. Cost. *Bened. Deus*, § *Insuper*, eccettuati però li seguenti.

« I. Li due voti di castità, ed ingresso in Religione. » Detto § *Insuper*.

« II. I voti accettati dal terzo, o ne quali si tratta del pregiudizio di esso terzo. » *Ivi*.

« III. I voti penali, che chiamansi preservativi dal peccato, fuorchè nel solo caso, in cui militi qualche circostanza, per la quale potessero giudicare egualmente proficua a raffrenare dal peccato la commutazione, che la materia del precedente voto. » Detto § *Insuper*.

Per regola nella commutazione di qualunque de' suddetti voti, dovranno notare li confessori, che non avendo la Santità Sua aggiunto alla parola, *commutare*, l'altra, *dispensando*: la materia da surrogarsi, dev'essere almeno uguale, detto § *Insuper*. e lett. circol. a' penitenzieri n. 45, e dovranno servirsi di questa facoltà ne' atto della

sacramentale confessione, e per una sola volta, con quei solamente, i quali hanno sincero, e serio animo di conseguire il Giubileo, e si confessano a questo fine, come si è detto di sopra.

§ VI. Della facoltà di dispensare sopra l'irregolarità.

Quanto finalmente alla dispensa dall'irregolarità, compete agli confessori, che si elegeranno, come sopra, i penitenti costituiti negli ordini sacri facoltà di dispensare nell'atto medesimamente della sacramentale confessione, e per una solvoluta questi stessi, ancorchè sieno regolari, dalla sola irregolarità occulta, contratta unicamente per violazione di censure, ad effetto di potere esercitare gli ordini già ricevuti, ed essere promossi agli altri superiori. Const. *Bened. Deus*, § *Insuper*, se però avranno ancor essi sincero, e serio animo di conseguire il Giubileo, e si confesseranno a questo fine.

E qui, perchè non nasca ne' nostri confessori dubbio circa questa dispensa, con quelli, che sono costituiti solamente negli ordini minori, se possono, o no, servirsi con i medesimi, perchè non nominati nella costituzione *Benedictus Deus*: gli rimettiamo alla dichiarazione fatta su questo punto dalla Santità Sua nello scorso Anno Santo, con riportare le medesime sue parole: « E benchè ivi, cioè nella costituzione *Convocatis*; non sieno nominati, che i sacerdoti, ed i costituiti negli ordini sacri, ciascheduno però può abbastanza conoscere, che se concesso il più, s'intende concesso il meno, non resta vietato a' penitenzieri, a cui si dà l'autorità di dispensare sopra l'irregolarità contratta *ob violationem censurarum* co' sacerdoti, o costituiti negli Ordini sacri, purchè sia occulta, il servirsi della stessa autorità co' chierici costituiti negli Ordini minori. » Lett. circolare a' Penitenzieri, etc., num. 50.

Eccettuata la dispensa sopra questa irregolarità, sappiano li nostri confessori, che nostro Signore non intende di dispensare, o dare la facoltà di dispensare, o abilitare, o restituire nel pristino stato, anche nel foro della coscienza, sopra qualunque altra irregolarità, pubblica, o occulta, nota, difetto, o incapacità, ed inabilità, in qualsivoglia modo contratta. Cost. *Bened. Deus*, § *Non intendimus*.

Delle opere ingiunte per conseguire il Giubileo.

Acciocchè poi li nostri confessori possano pienamente istruire i loro penitenti circa le opere ingiunte per conseguire il Giubileo, oltre la notizia delle medesime, che abbiamo data a tutto il nostro diletto popolo nella pubblicazione dello stesso Giubileo, ripetiam questa ancor qui, con alcuni brevi avvertimenti. Si riducon questi a quattro, e sono:

I. Visita delle quattro chiese sopra nominate.

II. Orazione da farsi in dette visite.

III. Confessione sacramentale.

IV. Comunione sacramentale. Cost. *Bened. Deus*, § *Itaque*.

Circa le visite è d'avvertire, che debbono esser fatte da chi non ne sarà dispensato, a tutte le dette quattro chiese, almeno una volta il giorno, per quindici giorni continui, o interpolati, quale può computarsi, da una mezza notte all'altra, o dai vesperi del giorno precedente a tutti i vespertini crepuscoli del seguente. Detto § *Itaque*.

E quantunque non sia necessario per l'acquisto delle Indulgenze essere in grazia, e premettere la confessione sacramentale a dette visite, bastando, che l'ultima opera sia fatta in grazia, dovranno nulladimeno insinuare seriamente alli penitenti, che le facciano, o dopo una fruttuosa Confessione, o dopo un'atto di contrizione, acciocchè gli sieno meritorie. Costit. *Convocatis*, § 43. Lettera circolare a' penitenzieri, num. 75, e 76.

Debbono ancora essere fatte con intenzione di venerare Dio, ed onorare i suoi Santi, ed esercitarsi in atti di religione. Detta lettera circolare num. 11, e 76.

Circa l'orazione, è d'avvertire che basta la vocale, nè è necessaria la mentale, e facendosi questa, vi si deve aggiungere qualche orazione vocale. Cost. *Convocatis*, § 51.

La quale quantunque non sia determinata ne in qualità, ne in durazione, non deve però essere così breve, che dinoti poco affetto agli esercizi spirituali. Lett. circ. a' penitenzieri, num. 83.

Circa la confessione, è da notarsi, che dev'essere sacramentale, cioè de' peccati realmente, e non in voto, quatenus alcuno non fosse reo, che di peccati veniali. Cost. *Convocatis*, § 46, e detta lettera, num. 7.

Quale dovrà ripetersi nell'ultima opera ingiunta nel solo caso, che dopo fatte alcune delle visite in istato di grazia, taluno ricadesse in peccato mortale, senza obbligo però di ripetere le già fatte. Costit. *Convocatis*, § 45, 47.

Circa la Comunione finalmente, è da avvertirsi, che deve essere sacramentale insieme, e spirituale, cioè non sacrilega, nè è sufficiente la sola spirituale. Detta Costit., § 48, e lett. circ. a' penitenzieri, n. 2.

Eccettuata la visita delle chiese, e comunione sacramentale a' fanciulli di essa incapaci, non è concessa a' confessori facoltà alcuna di dispensare per qualunque motivo, o impedimento veruna delle altre opere ingiunte, cioè confessione, e comunione, ed orazione. Cost. *Bened. Deus*, potendosi queste separare dalle suddette visite. Detta lettera circolare, num. 53.

In caso poi, che qualche penitente si fosse confessato con animo di conseguire il Giubileo, e di adempire l'opere ingiunte per conseguirlo, e fosse stato assoluto da' casi riservati, e censure, ed avesse ottenuta commutazione de' voti, e dispensa, come sopra, poi penitito, non avesse adempite le dette opere quantunque appena potess'essere esente dal reato di colpa, non lo condannino però li

confessori come restato il predetto innodato dalle censure dalle quali è stato prosciolto, nè privo della grazia delle commutazioni, e dispense ottenute. Costit. *Bened. Deus*, § *Ceterum*; Costit. *Convocatis*, § 54. Lett. circ. a' penitenzieri, n. 86.

Che è quanto, ec.

Data in Roma, fuori della Porta Celimontana, li 26 marzo 1731.

PIER. LUIGI, VESCOVO D'ALBANO,  
CARD. CARAFA.

*Paragraphi aliquot ex constit. Benedicti XIV, incipiente Pastor bonus, quæ est 95, tom. I Bullarii ejusdem.*

« § XI. Principes porro, et alios jus imperii etiam vicario nomine habentes, ac dominia, et republicas, seu personas illorum, et illarum administrationem habentes, vel habere solitas, necnon episcopos, et alios superiores, prælatos, in casibus publicis, qui in præfatis litteris die Cœnæ Domini legi consuetis, continentur, etiamsi Romanus Pontifex propter infirmitatem vel aliam causam ita fuisset impeditus, ut celeriter consuli non posset, absolvere, et absolvi mandare nullatenus valeat.

« § XII. Minusque possit, etiam in occultis, etiam in foro conscientie tantum, absolvere vel absolvi mandare S. R. E. cardinales, aut alios cujuscunque qualitatis, status, gradus, conditionis, dignitatis et præminentie fuerint, qui vivente Romano Pontifice, de alio quopiam in ejus locum post ipsius mortem eligendo, vel excludendo tractaverint, suffragia inierint, ambitusve, aut pactiones fecerint, vel Sede Apostolica vacante, in censuras seu penas in litteris felic. record. Gregorii PP. XV et Urbani VIII, prædecessorum nostrorum, super electione Romani Pontificis pro tempore faciendæ, xvii kal. septembris anno Incarnationis Dominicæ MDCXXXI, et v kal. februarii anno ejusdem Incarnationis MDCCXXV, respective emanatis, contentas quomodolibet inciderint; præterquam si absolvi peterent, Sede Apostolica adhuc vacante; tunc enim absolvi poterunt modo inferius præscribendo, pro tempore vacantis ejusdem sedis.

« § XIII. Nec pariter possit, etiam in occultis, etiam in foro conscientie tantum, eos, cujuscunque qualitatis, status, dignitatis, præminentie, et conditionis fuerint, absolvere et absolvi mandare, qui astrologia judiciaria, vel per se, vel per alios, de statu reipublicæ Christianæ, sive de vita aut morte Romani Pontificis pro tempore existentis inquirentes, ejusdem Urbani VIII, Pont. Max. litteris pridie kal. aprilis anno ejusdem Incarnationis MDCXXXI, contra prædicta perpetrantes, editis, contraverint.

« § XIV. Nec similiter valeat in casibus publicis, etiam in judicium non deductis, violatæ immunitatis seu libertatis ecclesiasticæ, ullatenus absolvere, seu absolvi mandare.

« § XXVI. Accipientes munera a regula-

ribus, exceptis rerum medicinalium, seu devotionis muneribus ultra valorem decem scutorum monetæ contra præscriptum a Prædecessoribus nostris Clemente VIII, in suis constitutionibus xiii kal. Julii anni MDXCIV et xvi kal. novembris anni MDCXL, respective editis, non absolvat, nisi facta restitutione; vel, si eam de præsentibus nequeant adimplere, cum obligatione eandem, quam primum poterunt, faciendi. Qui vero infra prædictum valorem ejusmodi munera acceperint, eos, injuncta arbitrio ipsius majoris penitentiarii, seu confessorii per eum eligendi, eleemosyna, quæ in be-

neficio religionis seu conventus, cui de jure faciendæ esset restitutio, si caute fieri possit, erogetur, absolvere, seu absolvi mandare possit.

« § XXXVIII. In casibus vero publicis clausuræ a monialibus prædictis, vel ab aliis quibuscunque personis, ad malum finem violatæ, delinquentes non absolvat, nec absolvi mandet, nisi pro ipsis episcopi, seu ordinarii supplicaverint, et casus ad congregationem S. R. E. cardinalium negotiis et consultationibus episcoporum, et regularium præpositam deducti non fuerint. »

#### JUDEUS.

Vide verb. HEBRÆUS.

#### JUDAICA PROPOSITIO.

Vide verb. PROPOSITIONES DAMNATÆ num. 27.

#### JUDAS ISCARIOTES.

ADDITAMENTA NOVA AUCTORIS.

Judas Iscariotes, unde sic dictus? Eusebius et sanctus Hieronymus ita vocatum volunt quod in vico Iscariot tribus Ephraim natus esset. Alii, quod esset ex tribu Issachar, et idecirco Issachariotes, nomine vero contractiori Iscariotes diceretur. Alii denique, quod a vico Cariot, ex tribu Juda nomen deduxerit; *Josue xv, 25. Iscariot* hebraice hominem ex Cariot sonat. Sic Calmet verb. *Judas de Iscariot*. Et a patria dictum esse Iscariotem tradit etiam S. Chrysostomus in sermone de prodicione Judæ: *Quid mihi, inquit, ejus patriam dicis? Utinam ipsum quoque nescire licuisset.* Unde errarunt Ubertinus et Rubisius, qui Judam somniarunt esse Picentem, illudque nomen illi inditum a Carotte Piceni oppidulo, sicuti et errarunt qui vel Gallum vel Germanum fuisse Judam dixerunt, sicut affirmat card. Lambertin. postea Bened. XIV, De Factis D. N. Jesu Christi, n. 207.

Argentei triginta a Juda accepti, equid valerent, varie tradunt auctores. Suarez enim iii par., tom. II, disput. 34, sect. 1, eos triginta argenteos putat fuisse triginta nummos argenteo cusos, qui vel siclum, vel sicli semissem conficerent. Alii quidem sicli valore expenso, initaque ratione ad nostra-

tem monetam, putant Redemptorem nostrum octodecim scutorum Romanorum pretio fuisse venditum. Sic Serry Exercit. 22; eminentiss. Gottus de verit. Religion. Christ. t. IV, part. II, capit. 24, § 1. Marcus vero Georgius Schwartz in Thesauro dissertationum in Nov. Testamen. Amstelodam., edito anno 1702, tom. II, pag. 210, diss. de pretio quo Salvator noster æstimatus, § 26, commemoratis aliorum opinionibus, concludit triginta argenteos, quando venditus est pactione Judæ Christus Dominus, quinddecim taleros imperiales conficere. Sic apud cardin. Lambertin. deinde Benedict. XIV, De Fectis D. N. Jesu Christi, nu. 229. Calmet in Dictionario, verb. *Judas de Iscariot*, sic tradit: *De prodendo Jesu cum eis convenit, modo sibi persolverent triginta siclos, nempe 48 libras et obolos 12, si pro quolibet siclo 32 obolos et 5 denarios supputemus.* Trinus Commentar. in Matth. capit. xxvi, num. 13, sic habet: *Nempe triginta argenteis siclis, seu triginta florenis Belgicis, vel 15 unciis argenti, ut alibi dixit: scilicet in prolegom. de ponderibus, verb. Siclus argenti: ibi Siclus argenti est semuncia argenti.... Quoties legitur argenteus sine adjuncto, subintelligitur siclus.*

#### JUDEX.

##### SUMMARIUM.

1. Judex unde dictus, et quid sit. Ad num. 2. — 3. Quid opus sit ut quis legitimus judex habeatur. — 4. An judex loci in quo delictum patratum est habeat jus cognitionis, etiamsi reus non sit subditus ipsius jurisdictioni. — 5. Judicium quot sint species, et quæ. Ad num. 12. — 13. Quid competat judici ecclesiastico, et quid laico seu seculari. Ad num. 25. — 24. An quis judicare possit in propria causa. Ad num. 28. — 29. Judex carere scientia, et male judicans, vel differens causarum expeditionem sine justa causa, ad quid teneatur. Ad num. 32. — 33. An judex possit munera unquam accipere, saltem le-

viora a partibus sponte oblata. Ad num. 41. — 42. An judex ecclesiasticus vel laicus possit unquam aliquid recipere vel exigere sportularum nomine, et quid sportularum nomine intelligatur. Ad num. 49. — 50. An quis possit judex esse in ea causa in qua prius fuit advocatus, et vice versa. Ad n. 51. — 52. An judex possit judicare secundum sententiam probabilem, relicta probabiliore; et quomodo se gerere debeat in æquali opinionum probabilitate. Ad num. 55. — 56. Quot et quæ sint theologorum sententiae quoad judicandum juxta allegata et probata etiam contra propriam conscientiam. Ad num. 64. — 65. An possit judex juramentum exigere a reis criminaliter inquisitis, dum judicialiter uti principales exa-